

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso**Lezione n. 11- Scientology**

Processo italiano. Il percorso per il riconoscimento giudiziale di Scientology come confessione religiosa, nel nostro Paese, è stato molto complesso e si è articolato in un lungo arco temporale, con altalenanti pronunce, concluso nel 2000. E' particolarmente interessante poiché ha rappresentato il primo procedimento a carico di un movimento religioso, complessivamente considerato, dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Esso è, inoltre, di fondamentale importanza dal momento che, con l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di associazione per delinquere, ha permesso di affermare che è stata ufficialmente riconosciuta a Scientology, in Italia, la natura di 'confessione religiosa'. Durato ben dodici anni, articolato in un doppio intervento della Corte di Cassazione e ben sei pronunce complessive, getta una luce sull'organizzazione di tale culto ed è inoltre funzionale ad un'analisi di ampio respiro sull'identificazione normativa di un movimento come 'confessione religiosa' cui si ricollegano, come si è già evidenziato, una serie di problematiche giuridiche di particolare rilievo, soprattutto nel settore del diritto penale.

Richieste di denaro (estorsione, truffa, associazione per delinquere). E' interessante osservare che il dibattito giurisprudenziale è partito dal profilo tributario per sfociare, solo in una seconda fase, nell'analisi dei rilievi penalistici legati a tale comunità plurisoggettiva. Le particolari modalità di gestione dei servizi religiosi – che si strutturano come corsi a pagamento – ha indotto, difatti, alcuni giudici di merito a negare in molteplici occasioni il carattere di religiosità dell'associazione e le conseguenti agevolazioni fiscali. Impostazioni queste più volte cassate dal supremo organo di legittimità che, in presenza dei due elementi principali – erogazione di servizi/beni esclusivamente a carattere religioso e riservati a soli adepti – ha sottolineato come l'esercizio di un'attività volta al reperimento dei fondi, necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, non risulta incompatibile con la qualifica di associazione religiosa. In tutte le ipotesi giudiziarie si è sempre sottolineato il passaggio di notevoli quantità di denaro, pur se dalle deposizioni dei testi si escludeva, decisamente, qualsiasi profitto personale.

E' opportuno sottolineare che, nel quadro delle attività a connotazione religiosa, nelle quali si esercitano concretamente i diritti di libertà, un settore importante è costituito dalle diverse forme di intervento economico attraverso le quali il soggetto/fedele partecipa all'organizzazione ed al funzionamento del proprio gruppo di appartenenza. Molte

confessioni religiose, anche di antica datazione, prevedono l'obbligatorietà della corresponsione di una 'tassa' per la partecipazione alla vita della comunità e/o il pagamento di somme di denaro per la fruizione di determinate prestazioni. Esse necessitano, infatti, di mezzi economici per il proprio sostentamento, per la costruzione di luoghi di culto e la loro conservazione, per la pubblicazione di opere e materiale divulgativo, per il sostentamento di membri con particolari funzioni.

E' noto che secondo il codice penale, la truffa consiste nel porre in essere artifici o raggiri che, inducendo taluno in errore, consentono di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno; la punizione è la reclusione e una multa. La truffa è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, ma occorre che il truffatore ponga in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore una persona dalla normale avvedutezza.

L'estorsione è, invece, un reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più soggetti a fare o a non fare qualche atto, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. Ricorre in presenza di alcuni elementi di tipicità facilmente riscontrabili nella sensibilità comune con un elevato carico di disvalore: la minaccia, la violenza, il costringimento a fare o ad omettere qualcosa, il risultato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale norma tende, naturalmente, a tutelare in primis il patrimonio del soggetto e secondariamente la sua libertà di autodeterminazione.

Associazione a delinquere. Nell'esame giudiziale occorre valutare il coinvolgimento dei dirigenti sulla base di un duplice ordine di considerazioni: l'effettiva destinazione dei proventi finanziari delle attività dell'organizzazione a ben determinate persone fisiche e la loro concreta partecipazione all'opera di proselitismo.

Bisogna però ricordare che qui si tratta di erogazioni di somme di denaro versate ad un'organizzazione religiosa. L'ordinamento giuridico deve, inoltre, istituire un collegamento tra il fatto e un soggetto, utilizzando una tecnica che – pur soddisfacendo le esigenze proprie del diritto penale – sia compatibile con le leggi scientifiche. A tale compito presiede il principio di personalità, previsto dall'art. 27, comma 1 Cost. ("La responsabilità penale è personale"), nel suo duplice significato oggettivo (divieto di responsabilità per fatto altrui) e soggettivo (divieto di responsabilità per fatto proprio incolpevole). La causalità, sia essa di fatto o di diritto, è dunque il criterio scelto dal legislatore per l'imputazione oggettiva del fatto, perché più idonea a garantire che la responsabilità penale sia modellata sulle categorie che operano nel mondo sensibile. Occorre, dunque, una particolare attenzione nell'attribuzione di responsabilità ai soggetti 'apicali' di un'organizzazione perché è necessario sempre riuscire a determinare con certezza le specifiche responsabilità. Gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo a

fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza. Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma di commettere più delitti in modo stabile e permanente.

E' un reato di natura permanente che si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, indipendentemente dall'esistenza dell'organizzazione e dalla concreta commissione dei delitti programmati.

Qualifica di confessione religiosa. Nel caso del movimento di Scientology, che non propone un itinerario per la salvezza dell'anima non avrebbe potuto essere qualificato, in maniera diretta, come un'esperienza religiosa. Comunque il dettato costituzionale è di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi possibilità di valutazione delle singole credenze religiose. Né possono valere le considerazioni di merito circa le metodologie spirituali utilizzate all'interno del movimento poiché quasi tutte le religioni presentano tecniche ascetiche o di purificazione che ancorché anomale sono e devono essere considerate perfettamente legittime. La giurisprudenza, pur se con molta difficoltà giungerà lentamente a sottolineare più correttamente "la necessità di non limitare con una definizione precostituita e perciò stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicurata ... con la normativa costituzionale". Dovrebbe essere irrilevante affrontare il problema, se Scientology sia o meno una religione, nel senso comune che al termine viene dato, piuttosto che una teoria psicologica, poiché in entrambi i casi l'adesione ad essa è, nel nostro ordinamento costituzionale, tutelata dagli artt. da 17 a 21; nel rispetto ovviamente dei limiti in tali norme posti, anche con richiamo alla legislazione ordinaria vigente.

Processo di Milano. La sentenza del Tribunale di Milano del 1991 non ha affrontato il problema della religiosità. Ha negato l'esistenza dell'estorsione, poiché nessuna parte lesa aveva confermato di aver ricevuto minacce, ma solo eventuali problemi in caso di interruzione delle 'terapie'; inoltre, non si è mai rilevata l'acquisizione di un vantaggio patrimoniale per nessun soggetto inserito nell'organigramma dell'organizzazione, anche ai livelli più alti. I contributi versati dai fedeli-adepti sono sempre stati effettuati nei confronti del movimento suo complesso o sotto forma di versamenti volontari o, ancora, come nella maggior parte dei casi, a seguito della prestazione di corsi, beni o servizi. Se le modalità di richiesta potevano apparire inusuali questo, secondo il Tribunale, non significava che integrassero necessariamente un'ipotesi penalmente rilevante.

Non era possibile nemmeno far ricadere queste fattispecie nel reato di truffa poiché, come osservava lo stesso organo giudiziario, "oggetto dei trattamenti e dei corsi di

Scientology è una migliore conoscenza della propria spiritualità ed il raggiungimento di una maggiore libertà spirituale e di un conseguente benessere psico-fisico; e, quindi, un qualcosa che non solo non è facilmente valutabile, ma la cui valutazione è estremamente soggettiva". Infatti le 'promesse' delle religioni sono sicuramente non verificabili alla luce dei nostri parametri culturali perché collegate ad un concetto salvifico ultraterreno, ad un ipotetico paradiso, ad uno stadio di beatitudine raggiungibile solo dopo la fine della vita terrena oppure, come nel caso di alcune religioni orientali e di Scientology, collegate ad un raggiungimento di benessere terreno, assolutamente soggettivo e non verificabile. Analizzate sotto questo profilo tutte le religioni inducono in errore e non sono suffragate scientificamente! Per il Tribunale erano assenti gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 c.p. dal momento che i corsi venivano identificati e mostrati per quello che rappresentavano in realtà – dei percorsi per il raggiungimento di uno stadio di benessere psico-fisico; l'utilizzo dell'E-meter, delle pratiche di purificazione e delle saune rientravano nell'esercizio dei riti religiosi e non avevano, né vi era dato dall'Associazione, alcun valore medico o terapeutico.

I giudici hanno, infine, assolto i dirigenti del movimento per il reato di associazione per delinquere. Non erano illecite le direttive del fondatore di Scientology, ma le singole deviazioni in concreto verificate "in contrasto non solo con la legge penale, ma addirittura con le stesse direttive di Hubbard". Ci si trovava, dunque, di fronte ad una 'minoranza deviante' che aveva operato in modo autonomo all'interno di un'organizzazione la quale, a termini di statuto, operava lecitamente. Inoltre, non era stata provata l'esistenza di una programmazione criminosa, ma erano emersi solo episodi, singoli, di deviazione dalle direttive del leader. Le valutazioni del giudice si basano su due assunti: la liceità dello scopo sociale, così come delineato nel regolamento interno, e le attività concretamente svolte dagli adepti in perfetta rispondenza allo stesso.

La **Corte d'Appello di Milano, del 1993**, ha completamente ribaltato il giudizio di primo grado. Il primo punto affrontato dai giudici di Appello è se Scientology sia da configurarsi come confessione. Nelle argomentazioni si osserva correttamente che non si intende processare la Chiesa per le sue idee ma solo accertare se sia conforme al nostro ordinamento il metodo adottato nello svolgimento delle predette attività. Tuttavia, pur dichiarando di non voler affrontare tale tematica, hanno apoditticamente affermato che questa "si è manifestata nella sua essenza, sin dall'inizio come un'attività commerciale, volta alla vendita, con tutti i metodi previsti dai manuali in materia, di un determinato prodotto, attività in ogni caso più che lecita e di per sé non costituente in alcun modo una associazione per delinquere". Dal che, sembrerebbe potersi dedurre che, per gli stessi, Scientology non è una chiesa o una confessione religiosa. In sede di Appello la valutazione

dell'illiceità delle condotte, è stata propedeutica a quella della religiosità del movimento e ha portato a condannare lo stesso gruppo, indipendentemente dalle idee professate.

Nel ritenere esistente il reato di truffa i giudici di Appello partono da un presupposto erroneo: che il test della personalità e le altre pratiche religiose debbano essere dotati di carattere scientifico. Deducendo *a contrario* essi ravvisano, dunque, nella loro offerta agli adepti non attività di proselitismo religioso ma artifici e raggiri. Per i giudici di Appello si è configurato il reato di truffa in tutti quei casi in cui da parte di membri dell'organizzazione era stata prospettata con sicurezza una guarigione. Ma, come è evidente, questo stesso ragionamento può essere indirizzato verso qualsiasi tipologia di promessa spirituale o religiosa.

Con riferimento all'associazione per delinquere in Appello si è operata una criminalizzazione dell'intera struttura. L'illiceità avrebbe potuto essere, eventualmente, ravvisata nei comportamenti dei singoli aderenti, ma non essere estesa automaticamente a tutta l'organizzazione. Secondo la definizione penalistica occorre dunque ed inderogabilmente la precisa prospettazione della volontà di commettere un illecito, fenomeno che è assolutamente carente nel caso di Scientology laddove l'esercizio delle attività del movimento era percepita dagli adepti come attività di propaganda religiosa e come tale era svolta.

Cassazione 1995. "Autoqualificazione". Nel primo intervento della Corte di Cassazione il punto di partenza è stato il delicatissimo tema dell'autoqualificazione per cui "riconosciuto ad un'organizzazione il carattere di confessione religiosa (chiesa di Scientology) non è ipotizzabile una sua trasformazione in un'associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non ambino di comune accordo le regole statutarie dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello statutario". Quindi il supremo organo di legittimità pone, per la prima volta ed in maniera decisa, la necessità di accertare la natura religiosa dell'associazione quale questione pregiudiziale a qualsiasi accertamento in sede penale. E', dunque, solo a partire da questo intervento che il problema è stato focalizzato sulla religiosità del movimento come *condicio sine qua non* per la configurabilità, successiva, dei possibili rilievi penalistici connessi alle azioni del gruppo. Nelle argomentazioni si è sottolineato che "se un gruppo si autoqualifica come confessione religiosa, il giudice deve accertare l'effettività facendo riferimento, in mancanza di una definizione legislativa, ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sent. 195/93".

Nella sentenza 195/1993 la Corte Costituzionale ha specificato che, in assenza della intesa, per riconoscere il carattere confessionale di un movimento, si può far riferimento ad alcune linee guida: precedenti riconoscimenti pubblici; statuto dell'ente; comune considerazione. La Corte, tuttavia, ha sottolineato la non esaustività di tali criteri,

attraverso l'uso dell'avverbio 'anche' non escludendo, quindi, altri margini di interpretazione ed è per questo che alle dichiarazioni dello statuto deve essere associato un accertamento, effettivo, per valutare se le enunciazioni contenute nello stesso trovino rispondenza nella realtà concretamente esercitata.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che se è vero che Scientology "si è manifestata nella sua essenza, sin dall'inizio, come un'attività commerciale" è da sottolineare che "una qualsiasi attività commerciale, svolta da una Chiesa, non è sufficiente a farle perdere la connotazione di confessione religiosa". Quindi "non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in un'associazione a delinquere, a meno che tutti i membri della Chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario". Nel caso *de quo* la Corte ha quindi annullato il provvedimento, con rinvio ad un'altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Corte d'Appello di Milano nel 1997. Numerosi membri della Chiesa sono stati, nuovamente, condannati per associazione a delinquere. La Corte di Appello è stata 'costretta' a partire dalla definizione di una confessione religiosa che ha preferito qualificare come un 'gruppo sociale con proprie credenze religiose' e della religione come un "complesso di dottrine incentrato sul presupposto della esistenza di un Essere supremo, che è in rapporto con gli uomini e al quale questi devono obbedienza e ossequio". E si escludeva nuovamente la natura di confessione di Scientology cui "mancava quello che nel comune sentire è il concetto di salvezza dell'anima e il rapporto con la divinità, tipico delle grandi religioni monoteistiche", richiamando un'anacronistica definizione del concetto di confessione religiosa. Si può osservare come tale metodo ricognitivo, basato su considerazioni astratte e precostituite evidenzia enormi limitazioni poiché non consente di valutare la fluidità e l'indeterminatezza dell'esperienza religiosa, in particolare di fronte alle nuove forme di religiosità e comporta implicitamente la possibilità di abusi da parte di chi definisce qualcosa che appartiene all'esperienza personalissima di qualcun altro. L'iter argomentativo seguito è sfociato così in un giudizio di merito in chiaro contrasto con il dettato costituzionale delineato dal combinato disposto degli artt. 8 e 19.

Dopo aver così semplicisticamente rifiutato il carattere di religiosità al movimento la Corte di Appello ha compiuto un nuovo passo falso. L'errore in cui cade è quello di operare un accostamento tra le pratiche di auditing e di purification con attività assimilabili a prestazioni sanitarie, fornite da persone incompetenti. Si osservava che dagli atti del procedimento esistevano chiari elementi di prova di un sodalizio criminoso, a

scopo di lucro e deduce che tutta l'attività dell'associazione era preordinata al fine di commettere reati.

Tali affermazioni consentivano di riprendere le accuse di truffa, già articolate con la sentenza del 1993, ritenendo responsabili del reato associativo tutti coloro che avevano agito all'interno della stessa, indipendentemente dal ruolo effettivamente rivestito.

Seconda sentenza della Corte di Cassazione, del 1997, la quale annullava con rinvio, la sentenza, sottolineando che la Corte di Appello, negando la natura religiosa di Scientology "non ha adempiuto all'obbligo di motivare le proprie decisioni secondo gli schemi esplicitamente enunziati nella sentenza di annullamento".

Il punto focale del nuovo ricorso di legittimità è il mancato rispetto del diniego della religiosità al movimento secondo i parametri delineati già nella prima decisione della Cassazione, nel 1995. Si sottolineava inoltre che "rilevato che, mancando una definizione di confessione religiosa, è assai arduo per l'interprete accertare se un gruppo di persone così definitosi abbia effettivamente tale qualità 'ovvero se non si tratti di gruppi che, facendo leva sul desiderio di religiosità diffuso, perseguono interessi personali dei loro fondatori o amministratori', evidenziava i referenti costituzionali necessari per risolvere correttamente il problema". Nel criticare le argomentazioni deduttive del concetto di religione, così come enucleato dai giudici di Appello nel 1996, la Cassazione poneva in evidenza che il costituente ha optato per un concetto di religione quanto più esteso possibile, così come risulta dalla scelta di non usare il sostantivo 'religione' e preferendo il sintagma 'confessione religiosa' con un'espressione che "identificando sul piano filologico un gruppo connotato da una comune professione di fede, accentua da una parte il riferimento alla persona, cui la normativa costituzionale assicura tutela, e ai suoi soggettivi convincimenti in materia, e dall'altra il distacco laicale dalle dottrine, dalle rivelazioni o dalle tradizioni caratterizzanti sul piano oggettivo una religione".

Con riferimento alla possibile qualificazione del reato di associazione a delinquere, consequenziale al mancato riconoscimento della religiosità di Scientology, la Corte aveva, correttamente osservato che i profitti erano devoluti a un'associazione lecita senza vantaggio per gli operatori devianti.

Corte di Appello di Milano, 2000. Il giudice di Appello non poteva non rilevare che la sentenza era stata già in larga parte scritta dalle due diverse pronunce della Cassazione ed era quindi alle stesse che occorreva necessariamente fare riferimento per risolvere i molteplici e complessi problemi. I giudici di legittimità avevano difatti ampiamente e dettagliatamente indicato percorsi vincolati per cui, in assenza di ulteriori elementi probatori non restava "che prendere atto che lo statuto di Scientology è

compatibile con la qualificazione autoreferenziale che l'associazione si è attribuita e che le numerose sentenze di giudici ordinari e tributari costituiscono quel pubblico riconoscimento che la Corte costituzionale annovera fra i criteri non di merito utilizzabili, nel rispetto di una equidistanza laicale fra le varie confessioni, per stabilire se un'associazione sia effettivamente confessionale" e, dunque "le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology". La pronuncia di merito (la terza!) non poteva quindi lasciare spazio ad altro tipo di analisi né considerazioni se non quelle delineate nei due giudizi della Corte di Cassazione.

E' stato dunque inizialmente sottolineato che non è corretto negare la qualificazione di 'confessione religiosa' alla Chiesa di Scientology, sulla base di criteri anacronistici e che in assenza di un'intesa era più corretto il riferimento ai riconoscimenti pubblici ottenuti: e tali sono anche le decisioni di giudici di merito e di commissioni tributarie.

In dottrina si è fatto riferimento ad una nozione 'forte' e ad una 'debole' di confessione. La prima "inevitabilmente quanto ingiustificatamente modellata, tanto sul piano culturale quanto su quello giuridico, sui dati strutturali propri della religione cattolica", e quindi in evidente contrasto con il nostro quadro costituzionale. Alla seconda "si potrebbe fare cauto e parziale ricorso (in via analogica) per singoli e specifici settori qualora – nel contesto di quel modello 'interventista' di tipo promozionale delle libertà di religione ... ancora consentito dalla laicità dello Stato – una formazione a carattere religioso aspirasse ad un trattamento giuridico più favorevole". La nozione debole può costituire un punto di riferimento più accettabile in un quadro normativo laico e pluralista poiché lascerebbe un maggiore ambito all'autoqualificazione del movimento.

Dall'*excursus* del procedimento giudiziario è emersa una chiara promozione di efficacia del principio dell'autoqualificazione, anche se è restata a margine ed in via successiva la necessità di un intervento 'esterno' necessario a dare la prova, positiva, della natura religiosa: "lo statuto della Chiesa di Scientology renda palesi le finalità religiose dell'associazione medesima: curare le esigenze spirituali dei fedeli, attraverso riti individuali e collettivi; curare e tutelare le organizzazioni che predicano e praticano la religione di Scientology; fondare, costituire e utilizzare enti, centri di addestramento per l'insegnamento e la divulgazione della religione ... promuovere, proteggere, amministrare ed incoraggiare lo sviluppo della religione di Scientology ed i suoi riti". Si è ribadito ancora una volta l'impossibilità di definire in maniera rigida ed immodificabile il contenuto del concetto di fenomeno religioso, legato all'evoluzione delle forme di religiosità nelle diverse coordinate spazio-temporali. Tutte le religioni sono nate da un lento processo evolutivo che ne ha delineato progressivamente struttura, dogmi e riti e, con riferimento a Scientology, il fatto che lo statuto della stessa "abbia assunto in modo esplicito tali caratteri solo negli ultimi decenni, non può costituire di per sé criterio per l'esclusione della religiosità".

Per quanto riguarda il problema della presunta costituzione di un'associazione a delinquere, dall'esame della documentazione si è ritenuto, tuttavia, che le violazioni, ancorché reiterate, abbiano avuto un andamento assolutamente casuale, originato dallo spirito emulativo di operazioni di marketing più incisive, inquadrabili in un esercizio di propaganda religiosa.

Processo in Francia. Condanna in primo grado, confermata in Appello nel 2012. Era contestato il reato di truffa in banda organizzata, consistente nell'ingannare i soggetti, ricorrendo sistematicamente a un "test della personalità", effettuato al solo scopo di vendere servizi e nel persuadere che il centro di Scientology era in grado di identificare e risolvere difficoltà psicologiche. Trattandosi di un movimento religioso in tale caso occorrerebbe dimostrare che il soggetto non è un profeta e che le promesse di salvezza eterna o terrena non solo veritiere. Ma ciò porterebbe nell'impasse di dover distinguere tra vere e false credenze. I giudici avrebbero, inoltre, dovuto dimostrare che il test è percepito come manovra fraudolenta, in maniera soggettiva. Ma gli adepti di Scientology lo utilizzano come uno degli strumenti di proselitismo e anche per se stessi, come un momento di verifica del proprio percorso religioso. Le problematiche giuridiche derivano, come è evidente, dalla non corretta interpretazione del rapporto confessione religiosa e setta e dal timore di possibili fenomeni di devianza collegate a queste ultime. Se è vero, infatti, che il giudice francese ha sempre correttamente impostato la tematica, sottolineando l'inutilità di qualificare giuridicamente Scientology, tale mancato inquadramento ha portato all'assurdo di voler valutare la scientificità di uno strumento, il test della personalità, che è unicamente legato alla religione: nessuno penserebbe di sottoporre ad analisi chimica l'acqua "benedetta" di Lourdes per valutare la presenza di un *quid pluris* rispetto alla nota formula chimica. L'indagine sulla presunta o reale validità scientifica di uno strumento a carattere esclusivamente religioso non può essere analizzata con strumenti indagini scientifici, perché legato alla fede e all'irrazionale.

Il problema giuridicamente ancora più complesso è rappresentato dal fatto che questo reato è stato contestato non soltanto a soggetti fisici ma anche a due persone giuridiche. Ovviamente risulta particolarmente pericolosa un'accusa a carico di una persona giuridica, soprattutto collegata alla minoranza religiosa, che potrebbe seriamente entrare in collisione con i diritti di libertà garantiti da una società democratica. Si sarebbe dovuto provare che alla base delle attività delle associazioni di Scientology in Francia non ci fossero motivazioni religiose, ma manovre concertate da parte del gruppo, di tipo fraudolento. Le singole violazioni di diritti non possono e non dovrebbero implicare una condanna delle dottrine religiose, alla base dei convincimenti degli adepti. Non è nella facoltà del tribunale una valutazione della componente religiosa di determinate azioni, ma

soltanto la sua eventuale ricaduta in fattispecie penalmente rilevanti. Difficile, quindi, attribuire comportamenti devianti al gruppo complessivamente considerato, se si esclude una valutazione dei convincimenti religiosi o il rispetto delle dottrine di Hubbard. Occorre, tuttavia, ricordare che in Francia esiste una forte politica contro i movimenti settari che ha portato nel 2001 all' approvazione di una legge per gli abusi di debolezza all'interno dei movimenti settari.

Si osserva, inoltre, che pur non avendo contestato il reato di manipolazione mentale è stato chiamato dal Tribunale un perito per spiegare che cosa era successo ai tre ricorrenti durante la frequentazione di Scientology. Egli ha detto che i tre erano stati attratti dal movimento in un momento di vulnerabilità: avevano sperato di ricevere aiuto, avevano visto distrutte quelle speranze e provavano un certo risentimento. Ma tali analisi potrebbero replicarsi per qualsiasi movimento religioso... «C'è stato un abuso di transfert, che non era al servizio del soggetto, ma al servizio dell'asservimento del soggetto.» Lo psichiatra ha parlato, inoltre, di delirio in relazione all'esperienza di vita precedente. Di fronte all'osservazione che ciò poteva coinvolgere anche le credenze buddiste ha evidenziato la necessità di inquadrare tutto in base al contesto culturale: nella cultura indù, per esempio, parlare in quei termini poteva non essere considerato per nulla delirante; nella cultura occidentale era più problematico. Ribadisce che non era compito dello psichiatra discutere le credenze religiose altrui ma che il problema sorge quando qualcuno comincia a suggerire certe credenze a qualcun altro.

Processo in Belgio.

Reati contestati: i soggetti sono inquisiti, con implicazioni diverse, per estorsione, falso al loro vantaggio, truffa, abuso di debolezza nei confronti dei minori, esercizio illegale della medicina, intralcio all'esercizio della medicina e della farmacia, non assistenza a persone in pericolo, diversi reati relativi a pratiche del commercio, infrazioni sulla legge per la prevenzione della vita privata e la privacy, associazione a delinquere, organizzazione criminale.

Uno degli accusatori parla anche di "setta"; un altro parla di influenza sul marito come se fosse plagio; anche un altro (n.3) parla di manipolazione mentale sulla nipote

Il tribunale osserva che tutti gli elementi della causa sono basati in realtà a valutare l'adesione, il funzionamento e le pratiche all'interno della chiesa di Scientology in Belgio. Dalle accuse essa sembrerebbe presentare tutte le caratteristiche di una setta pericolosa, avente per unico scopo, sulla base dell'applicazione stretta dei principi e degli insegnamenti di Hubbard, un arricchimento senza limiti, a svantaggio dei membri che vi aderiscano. Sembrerebbe che le violazioni contestate non siano comportamenti individuali ma l'ideologia o la filosofia che sono alla base degli insegnamenti di Hubbard. Dalla

lettura di passaggi dei testi delle direttive delle istruzioni di Hubbard il p.m. ha tentato di dimostrare il disegno criminale che è contenuto nella sua dottrina. In quest'ottica gli inquisiti- adepti sono presentati come degli strumenti che permettono la realizzazione degli scopi considerati criminali della filosofia scientologica.

Secondo il Tribunale, per come sono stati esposti gli elementi, dimostrano che gli imputati sono stati perseguiti soli in quanto fedeli-adepti di Scientology e, pertanto, sono stati assolti.

2019. Germania. I "Filtri per le sette" sono questionari o sondaggi che devono essere compilati dai candidati a un posto pubblico o per un contratto di servizio, presumibilmente per accertare che non siano scientologist e che non abbiano mai frequentato un corso relativo a ciò che viene chiamata "Tecnologia di L. Ron Hubbard". Diverse sentenze, emesse dal Tribunale del Lavoro bavarese, hanno dichiarato illegale l'uso di tale Filtro, ma in Baviera il governo continua a insistere sul suo uso. Nel 2017, il Ministro della Cultura era stato accusato di negligenza per il fatto che un'indagine interna aveva rivelato che uno scientologist stava ancora lavorando alla Haus Der Kunst/Casa dell'Arte, l'Ufficio Statale per la Protezione della Costituzione - l'agenzia di sicurezza interna della Germania – aveva posto lo staff dell'istituzione sotto sorveglianza. Hanno esercitato pressioni sulla struttura, ottenendo che venisse licenziato. Ciò ha indotto lo scientologist a presentare denuncia formale al Tribunale del Lavoro di Monaco che, nel 2019, ha confermato il diritto costituzionale alla libertà di religione in Germania e ha stabilito che il suo licenziamento era ingiusto.